



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI Civile-fallimentare

Al direttore amministrativo della Cancelleria Fallimentare
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
p.c. al Presidente del Tribunale

Oggetto: notifiche dei ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31 dicembre 2013 a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 15 comma 3 l.f.

Il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, ha introdotto alcune significative modifiche alle modalità di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento. L'art. 17 del citato D.L. ha infatti novellato il comma 3 dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disponendo che *«il decreto di convocazione è sottoscritto dal Presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella*

casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

La nuova disciplina si applica a tutte le istanze di fallimento depositate in cancelleria **in data successiva al 31 dicembre 2013.**

La più importante novità è che, in primo luogo, **il ricorso e il decreto sono “notificati a cura della cancelleria**, senza possibilità di avvalersi dell'ufficiale giudiziario (in deroga alla previsione generale dell'art. 137 c.p.c. e all'art. 17 del D.M. n. 44/2011, laddove dispone che “*le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP*”).

La seconda novità è che la notifica a cura della cancelleria ha natura **telematica.**

L'Ufficio deve a tal fine utilizzare esclusivamente il **proprio indirizzo PEC** (art. 4, comma 2, D.M. n. 44/2011), poiché il sistema informatico del Ministero (GL PEC) scarica la mail di quello specifico ufficio giudiziario e la inoltra all'indirizzo mail corretto.

Processualmente, l'*iter* da seguire è il seguente:

- I) la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento depositato dal creditore è eseguita dalla Cancelleria attraverso il sistema informatico ministeriale e l'invio dell'atto alla **PEC del debitore, risultante dal registro delle imprese o dal pubblico registro** denominato INI-PEC, che contiene gli indirizzi mail delle imprese e dei professionisti, intendendo per debitore società di capitali, società di persone ed imprenditore individuale.

A tal fine, con nota della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del 11 dicembre 2013 è stato comunicato un importante aggiornamento del suindicato registro (vers. 3.09.00) che consente la notifica anche alle parti non costituite e dunque al fallendo.

La nuova versione del *software* consente al Cancelliere di allegare il ricorso introduttivo (senza i documenti prodotti) e il decreto di convocazione in formato PDF alla busta che va comunicata al debitore a mezzo posta elettronica certificata e di spedire, quindi, la documentazione pronta per la notifica all'indirizzo del destinatario.

Perché la notifica si perfezioni è necessario che il sistema reperisca l'indirizzo PEC del destinatario presso il Registro delle Imprese o il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

II) **L'esito della suddetta comunicazione** viene trasmesso con modalità automatica (ossia tramite l'applicativo che gestisce i registri informatici di cancelleria) **all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente** (tale comunicazione è necessaria per consentire al difensore di attivarsi tempestivamente ai sensi del successivo punto III, mediante accesso in cancelleria, richiesta di copia autentica del ricorso e del decreto e trasmissione della richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario).

La prova della notificazione, che non dovrà essere dunque ripetuta, può essere recuperata nella Sezione PCT del SIECIC "Ritiro Biglietti/Notifiche";

III) Nel caso di esito negativo, per qualsiasi ragione, della notifica telematica (es. perché la casella del destinatario non è funzionante o perché non viene rinvenuto dai registri l'indirizzo PEC) la notifica dovrà intendersi non perfezionata e il sistema restituirà un messaggio con la dicitura "a carico del ricorrente".

In questo caso il creditore istante informato automaticamente a mezzo PEC deve **rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario**, il quale deve eseguire esclusivamente la **notifica "di persona"**, cioè a mani del destinatario (art.107 D.P.R. n. 1229/59) **presso la sede risultante dal registro delle imprese;**

IV) se anche la notifica di persona non va a buon fine, l'Ufficiale Giudiziario deve **procedere al deposito dell'atto nella Casa Comunale del**

Comune in cui ha sede il debitore, e la notifica si **perfeziona** al momento del deposito (non più dopo i canonici venti giorni).

Come appare evidente, la nuova tempistica notificatoria è alquanto stringente, poichè:

A) **L'udienza prefallimentare deve essere fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso;**

B) **tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere**

un termine non inferiore a 15 giorni.

Pertanto, anche i passaggi previsti per la prima fase - firma del decreto di delega da parte del Presidente; firma del decreto di convocazione da parte del G.D.; scansione del ricorso e del decreto (se non già redatti in modalità PCT) da parte della cancelleria; invio del ricorso e del decreto a mezzo PEC all'indirizzo mail del debitore - vanno effettuati con la massima sollecitudine (orientativamente in non più di 10 giorni dal deposito del ricorso), in quanto essi, aggiunti alle eventuali forme notificatore alternative, non devono consumare complessivamente un lasso temporale superiore a 30 giorni.

Anche la notifica rimessa al creditore in via sussidiaria dovrà seguire nuove regole introdotte dalla novella.

Si segnala in particolare che l'Ufficiale Giudiziario non potrà spedire il piego a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dovrà recarsi **di persona** presso la sede dell'impresa risultante dal Registro delle Imprese, per effettuare la consegna a mani dei soggetti indicati nell'art. 145 comma 1° c.p.c.

Ove non sia possibile il recapito con questa modalità, la notifica si intende perfezionata al momento del deposito del piego presso la Casa Comunale del luogo in cui si trova la sede dell'impresa risultante dal Registro delle Imprese, senza il passaggio intermedio del tentativo di notifica presso la residenza del legale rappresentante.

Nel silenzio della nuova normativa, la notifica ai **soci-persone fisiche illimitatamente responsabili** sembra doversi invece effettuare nelle forme

ordinarie poichè, a differenza dell'imprenditore individuale, nessuna norma prevede per essi l'obbligatorietà della PEC.

Analoga conclusione sembra doversi trarre per la **impresa cancellata e/o cessata**, per la quale la notifica a mezzo PEC o a mani presso la sede sembrerebbe *a priori* destinata a non avere buon fine, (perché l'indirizzo di posta elettronica certificata è disattivata e perché la sede ormai è chiusa da tempo) con conseguente possibilità di effettuarla nelle forme ordinarie stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c. (anche a mezzo posta) presso l'ultimo legale rappresentante, alla luce dell'orientamento della S.C. che ravvisa nel disposto dell'art.10 L.Fall. - laddove consente che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese - una *factio iuris*, in forza della quale si considera esistente, ai soli fini del procedimento prefallimentare, un soggetto ormai estinto, analogamente a quanto accade per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte (Cass., SS.UU. 12/03/2013 n. 6070).

Alla luce di quanto precede, il modello di decreto di convocazione del debitore all'udienza prefallimentare sarà modificato nella parte relativa alla notifica in conformità alle novità normative di recente introduzione.

La Cancelleria farà tempestivamente presenti ai giudici delegati eventuali problemi nell'utilizzo dell'applicativo SIECIC nella versione aggiornata.

Peraltro eventuali ritardi nell'aggiornamento del registro informatico dovranno essere segnalati al DGSIA per gli opportuni interventi.

Inoltre si invitano gli avvocati dei creditori istanti ad inviare i ricorsi per la dichiarazione di fallimento in via telematica, tenuto conto **dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali a decorrere dal 30 giugno 2014**, prevista dagli art. 16 e 17 L. n. 221/12 modificati dall'art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd Legge di Stabilità 2013) e viene, altresì, indicato, che nei seguenti casi:

1) indicazione errata della denominazione, del codice fiscale e della sede della società istante e della società debitrice;

2) evidente errore materiale nell'individuazione del Tribunale competente a seguito della nuova geografia giudiziaria;

3) indicazione nel ricorso di richiesta di accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e conseguente pronuncia nei confronti di **due o più** società;

4) indicazione nel ricorso di due o più creditori istanti, ad eccezione di creditori lavoratori subordinati;

non essendo possibile procedere ad una correzione degli errori materiali presenti nell'atto da parte della cancelleria , il ricorso sarà prontamente rifiutato per consentire al ricorrente di rinviare l'atto corretto, senza che ciò comporti un aggravio di costi per l'istante.

Si prega di dare massima divulgazione della presente circolare, in particolare presso gli avvocati dei creditori istanti per la dichiarazione di fallimento.

Torino, 15 gennaio 2014

Il presidente

(dott. Giovanna Dominici)

